



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359
Pec: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

P.Iva 00243720430

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 80	del 11-12-2015
---------------------------	-----------------------

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

TONDI EMANUELE	SINDACO	P
ROSELLI LEONARDO	VICE SINDACO	P
MICUCCI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TONDI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) *“E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”* ;
- l'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

Premesso che ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006:

- *“le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro”*;
- *“la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall’amministrazione, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare”*;
- *“l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori”*;
- *“il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini”*;
- si ritiene necessario provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo;

Vista:

- la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, predisposto dal segretario comunale e ritenuto lo stesso conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

Verificata la competenza all’approvazione del presente atto in capo alla Giunta, ai sensi dell’art. 48 c. 3 del T.U.E.L. 267/00, in quanto atto regolamentare rientrante tra i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la cui competenza per legge spetta alla Giunta;

Dato atto inoltre che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

A votazione unanime favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

- 1.** di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2.** di approvare il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione redatto ai sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, predisposto dal segretario comunale ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 3.** di dare atto che gli oneri afferenti al fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziata al fine della realizzazione degli stessi;
- 4.** di dare atto che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Dirigente/ Responsabile del Servizio, delle specifiche attività svolte dai dipendenti.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

dall'art. 7 *bis* al 7 *quinqües* dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e
s.m.i.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 11/12/2015

SOMMARIO

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1.1 - Oggetto del regolamento

Articolo 1.2 - Definizione delle prestazioni

Articolo 1.3 - Determinazione dell'incentivo

Articolo 1.4 - Limiti di importo all'incentivo per la progettazione

Articolo 1.5 - Conferimento degli incarichi

CAPO II: RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 2.1 - Ripartizione degli incentivi per progettazione interna

Articolo 2.2 - Ripartizione degli incentivi per progettazione esterna

Articolo 2.3 - Ripartizione degli incentivi per attività svolta parte all'esterno e parte all'interno

Articolo 2.4 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri Enti

CAPO III: TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Articolo 3.1 - Termini per le prestazioni

Articolo 3.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni

Articolo 3.3 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

CAPO IV: DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati

Articolo 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

Articolo 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V: ALTRI ONERI

Articolo 5.1 - Spese

Articolo 5.2 - Cessazione oneri a carico dell'Amministrazione

Articolo 5.3 - Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI: NORME FINALI

Articolo 6.1 - Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future

Articolo 6.2 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dei commi dal *7bis* al *7 quinquies*, dell'articolo 93, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 (nel seguito del presente regolamento semplicemente "*Codice*"), come modificato dalla Legge n. 114 del 11/08/2014: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24/06/2014 n. 90*.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo alla progettazione interna all'Ente previsto dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'Ufficio Tecnico di questa Amministrazione.

Articolo 1.2 - Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del "*Codice*", descritto ai commi 7 e 8 dell'art. 3 dello stesso "*Codice*". Per lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti e difesa ambientale. Sono interessati inoltre all'incentivo per la progettazione anche i progetti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la cui realizzazione è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i...
2. Per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del "*Codice*", eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2, dello stesso articolo 93.
3. Per i lavori pubblici, ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del "*Codice*", è consentita l'omissione del progetto preliminare o definitivo purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui alle lettere "a", "b." e "c", del comma 1, dell'art. 93 del "*Codice*".

Ai fini della presente disposizione:

- ✓ l'autorizzazione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004, se rilasciata dalla Stazione Appaltante in forza di delega, è considerato atto di assenso interno all'Amministrazione;
 - ✓ il parere di cui alla lettera "a", comma 3, dell'articolo 5 del testo unico in materia edilizia (parere ASUR), approvato con D.P.R. n. 380/2001, se sostituito da certificazione del progettista è considerato atto di assenso interno all'Amministrazione.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 1.3 - Determinazione dell'incentivo

1. Per i progetti di lavori pubblici l'incentivo è stabilito nella misura del 2%, calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente all'appalto principale, anche in economia, per i quali siano eseguite tutte le prestazioni professionali di cui al successivo articolo 2.1. In caso di perizie di variante suppletive in corso d'opera, ammissibili ai sensi di Legge, l'incentivo oggetto del presente regolamento sarà calcolato sulla base dell'importo dei lavori della perizia di variante, valutando la medesima alla stregua di un progetto esecutivo.
2. Le risorse dell'incentivo pari al 2% devono confluire in un fondo denominato "Fondo per la progettazione e l'innovazione" (Legge n. 114 del 11/08/2014), da suddividere in due quote:
 - ✓ 1° quota, non superiore all'80%, per il pagamento dell'incentivo (*comma 7ter dell'art. 93 del "Codice"*);
 - ✓ 2° quota, non inferiore al 20%, da destinare al finanziamento delle spese per l'acquisto, da parte dell'Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento dell'Ente e dei servizi ai cittadini (*comma 7quater dell'art. 93 del "Codice"*).
3. La quota di incentivo relativa alla progettazione non è soggetta ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano diminuzioni dei lavori.
L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.2, per eventuali perizie di variante non causate da errori o omissioni imputabili all'Ufficio Tecnico, responsabile della progettazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all'interno dell'Ente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del "Codice", sono previste nel quadro economico del progetto.
5. Tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione, connessi alle erogazioni, nelle misure stabilite dalla legge, sono compresi nella quota a titolo di incentivo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 1.4 - Limiti di importo all'incentivo per la progettazione

1. Il tetto all'incentivo, ai sensi del comma 7ter, dell'art. 93 del "Codice", non può superare il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Questo limite dovrà essere calcolato includendo tutti gli incentivi corrisposti al dipendente nel corso dell'anno, anche da parte di altre amministrazioni. Nel computo devono essere ricompresi anche gli incentivi per la cosiddetta produttività sia collettiva che individuale.
2. E' vietato il frazionamento dell'incentivo in fase di determinazione o in fase di corresponsione al fine di eludere o superare il limite di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 1.5 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare
- il responsabile del procedimento
 - gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza
 - il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione
 - i collaboratori
 - l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno

CAPO II - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 2.1 - Ripartizione degli incentivi per progettazione interna (comma 7ter, dell'art. 93 del "Codice")

1. La quota percentuale del 2% (comma 7bis, dell'articolo 93, del "Codice") dovuta nei casi di attività svolta interamente all'interno, per le singole figure professionali, è così suddivisa:

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	30%
<i>comprese le attività di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, etc.</i>	
Progettista progetto preliminare	10%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati</i>	
Progettista progetto definitivo	11%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati</i>	
Progettista progetto esecutivo	12%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati</i>	
Direttore dei lavori	15%
<i>da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili</i>	
Validatore / verificatore (art. 57 del Codice)	5%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	5%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati</i>	
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
<i>da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilità firmando i relativi elaborati</i>	
Collaudatore	5%
<i>da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative</i>	
Collaboratori amministrativi	2%
<i>da attribuire al personale amministrativo per attività di supporto, invio dati, rapporti autorità di vigilanza sui contratti, etc.</i>	
TOTALE	100% del 2%

2. La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara per determinare la somma dell'incentivo da corrispondere al personale di cui al comma 1, è data dall'addizione di una delle aliquote di cui alle tabelle che seguono (Decreto n. 134 del 20/04/2000):

✓ **tabella "a":** aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera

PROGETTI il cui importo posto a base di gara non ecceda €. 154.937,07	1,00%
--	--------------

<i>PROGETTI il cui importo posto a base di gara è compreso tra €.154.934,07 e € 774.685,35</i>	0,90%
<i>PROGETTI il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 774.685,35 e € 5.164.568,99</i>	0,80%

✓ **tabella "b":** aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera:

<i>PROGETTI riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo</i>	1,00%
<i>PROGETTI di manutenzione straordinaria</i>	0,90%
<i>PROGETTI di manutenzione ordinaria</i>	0,80%

3. Nei casi previsti dal "Codice" in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo possa essere redatto, da parte del Direttore dei lavori, un certificato di regolare esecuzione la quota sopra individuata per il collaudatore è assegnata al Direttore dei lavori.
4. La mancata esecuzione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite.
5. Le liquidazioni sono disposte con Determinazione del Direttore Generale, come di seguito descritto, salvo diversa disposizione nell'atto di incarico:
 - a. per le attività di progettazione (preliminare, definitiva e esecutiva) ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, il 100% all'atto di approvazione del progetto esecutivo;
 - b. per le attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione il 100% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
 - c. per il Responsabile Unico del Procedimento e i suoi collaboratori 50% all'atto della determinazione a contrarre ed il restante 50% all'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo;
 - d. per il collaudatore 100% all'atto di approvazione del collaudo.
6. Gli oneri di spesa inerenti le prestazioni professionali indicate al comma 1 del presente articolo fanno carico sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori.

Articolo 2.2 - Ripartizione degli incentivi per progettazione esterna

1. La quota percentuale dovuta al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nei casi di attività svolta interamente all'esterno, è così determinato:
 - ✓ Responsabile Unico del Procedimento 30% del 2%

Articolo 2.3 - Ripartizione degli incentivi per attività svolta parte all'esterno e parte all'interno

1. Nel caso di attività tecnica svolta parte all'interno e parte all'esterno (esempio: progettazione svolta all'interno e D.L. e collaudo svolta all'esterno o viceversa) le quote percentuali dovute al personale dipendente sono quelle indicate nell'articolo 2.1, compresa la quota spettante al Responsabile Unico del Procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie di bilancio.

Articolo 2.4 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri Enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente

regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, l'incentivo è dovuto in quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa e qualora si tratti di enti locali, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento.
3. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di questa Amministrazione, l'incentivo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri Enti è interamente a carico di questa Amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di un altro Ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa Amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'Ufficio Tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Articolo 3.1 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico, qualora non già indicato nel documento preliminare alla progettazione, sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle norme del regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).
2. Nei casi di assenza o di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1 si applicano i termini previsti dalla seguente tabella:

Termini per la progettazione (articolo 3.1, comma 2)												
valori in Euro termini in giorni	preliminare			definitivo			definitivo ed esecutivo			Esecutivo		
	Fino a 100.000	da 100.000 a 1 milione	oltre 1 milione	Fino a 100.000	da 100.000 a 1 milione	oltre 1 milione	Fino a 100.000	da 100.000 a 1 milione		Fino a 100.000	da 100.000 a 1 milione	oltre 1 milione
<i>Termini</i>	15	25	35	30	50	60	40	60		30	40	50

Per i lavori pubblici di importo stimato superiore ad 1 milione di Euro i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.

3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile Unico del Procedimento per proroghe fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno), dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.
4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento del conferimento dell'incarico all'Ufficio Tecnico dell'Ente o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 3.2 - Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le seguenti penalità:
 - a. ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1,00% dell'incentivo per ogni giorno di ritardo o della sua quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento;
 - b. ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3,00% dell'incentivo, relativo alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 10;
 - c. ritardi superiori a 30 giorni: nessuna ripartizione dell'incentivo o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d. ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto per il quale si è verificato il ritardo;
 - e. nei casi di cui alle lettere "c" e "d" l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio e il Responsabile Unico del Procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere "a", "b" e "c", qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva, sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere "a" e "b", in ogni caso mai superiore all'importo dell'incentivo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 3.3 - Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a. qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione prevista per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto di un decimo;
 - b. qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che

- necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione prevista per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto di un quarto;
- c. nei casi di cui alla lettera "b" qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, l'incentivo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione prevista per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto alla metà;
 - d. qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Amministrazione ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, nessuna ripartizione dell'incentivo, revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto;
 - e. nei casi di cui alle lettere "c" e "d" l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio e il Responsabile Unico del Procedimento.
2. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere "d" e "e", sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.
 3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni:
 - ✓ l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
 - ✓ la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione;
 - ✓ il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;
 - ✓ il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'Amministrazione risultanti da prova scritta;
 - ✓ la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
 4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle dell'articolo 3.2, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alla quota di incentivo relativa al progetto.

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ufficio Tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui al comma 3, dell'articolo 1.5 che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il timbro deve recare l'indicazione del "Comune di Camporotondo di Fiastrone - Ufficio Tecnico" o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza.

Articolo 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente la quale potrà farvi apportare, a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche o varianti

- ritenute opportune e necessarie e può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio Ufficio Tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
 3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio Ufficio Tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'Ufficio Tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
 4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Articolo 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, il documento preliminare alla progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, ideologiche, sismiche, agronomiche e chimiche.
3. Sono altresì estranei al regolamento le opere di manutenzione di immobili e impianti e l'esecuzione di lavori in economia, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, dell'articolo 1.3 del presente regolamento.
 - a. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'Ente.

CAPO V - ALTRI ONERI

Articolo 5.1 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'Ufficio tecnico e, per esso, il Responsabile del Procedimento devono informare tempestivamente i servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.5 o nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiali di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al presente regolamento.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 5.2 - Cessazione oneri a carico dell'Amministrazione

1. Gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:
 - a. il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b. il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c. il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d. per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere "a" e "b", l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 1, lettere "c" e "d", il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per la quota di incentivo riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

Articolo 5.3 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Ai sensi del comma 5, dell'articolo 90 del Codice e dell'articolo 270 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale e per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui alla lettera "e", del comma 1 e del comma 6, all'articolo 132 del Codice. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
2. L'Amministrazione, con il primo atto di liquidazione dell'incentivo, provvede a rimborsare al dipendente o ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, l'intero importo del premio da questi sostenuto o da sostenere per la stipula dell'assicurazione di cui al precedente comma. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.
3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, e cessa di avere efficacia con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.
4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, per la parte relativa ai progettisti inadempienti.
5. L'Amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.
6. In caso di incarichi collegiali con tecnici esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché i tecnici esterni siano muniti a loro volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, il rimborso della quota della polizza è a carico dell'Amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.
7. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quanto altro non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

CAPO VI - NORME FINALI

Articolo 6.1 - Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse e a quelle future

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.
2. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni prestate prima della sua entrata in vigore, a condizione che le relative quote di incentivo non siano state ancora liquidate.
3. Qualora l'incentivo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non sia stato liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
4. Qualora le aliquote di cui al comma 1 dell'articolo 1.3 del presente regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

Articolo 6.2 - Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Articolo 6.3 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la dichiarata esecutività della deliberazione di approvazione ed adempite le formalità della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Copia del presente Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :
Proposta N. 83 del 11-12-15

=====

Alla Giunta Comunale SEDE

=====

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - APPROVAZIONE.

=====

PARERI, ai sensi art. 49 e 147bis, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE,
Si esprime **parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art.97, c.2 del Decreto Legislativo n.267/2000,
Si esprime **parere favorevole**

IL SEGRETARIO
F.TO Dott.ssa Giuliana SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to TONDI EMANUELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

- É stata pubblicata all'Albo Comunale dal 30-12-2015 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
- É stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) il 30-12-2015.
- É stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone
Li, 30-12-2015

Il Responsabile dell'Ufficio
F.TO Rita CONSOLI

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 11-12-2015 essendo immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 30-12-2015

Il Segretario Comunale
***F.to SERAFINI GIULIANA**

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.